

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9414 del 2011, proposto da: Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ivano Giacomelli, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Associazione medesima, in Roma, viale Guglielmo Marconi n. 94;

contro

Regione Lazio, Asl 106 - Rm/F, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, non costituiti;

per l'annullamento

del silenzio e del diniego di accesso opposti rispettivamente dalle suddette amministrazioni con riguardo alla richiesta di informazioni ambientali di cui alla nota dell'associazione Codici in data 8.9.2011, pervenuta in data 12.9.2011;

(ART. 116 C.P.A.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe l'Associazione istante, premesso che a seguito di segnalazioni pervenute da numerosi cittadini, aveva avanzato richiesta di informazioni ex d.lgs. n. 195 del 2005, indirizzata alla Regione Lazio, al Comune di Formello, all'ARPA del Lazio, all'AUSL Roma F, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio in ordine alle motivazioni che avevano indotto il Sindaco di Formello a vietare l' accesso ed il transito nella zona della Valle del Sorbo /Formello a causa di possibili focolai di tubercolosi, evidenziava che il predetto Comune aveva risposto in modo esauriente in data 23.9.2011, a seguito di diffida del 12.10.2011; l'ARPA aveva precisato la propria incompetenza in merito alla tubercolosi bovina di cui si tratta mentre il citato Istituto Zooprofilattivo e la AUSL Roma F avevano opposto il silenzio rifiuto in contestazione e la Regione aveva eccepito la mancanza di firma digitale sull'allegato con cui veniva richiesto l'accesso.

Pertanto, l'istante, evidenziata la propria legittimazione attiva, in quanto associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti di utenti e consumatori, iscritta nel registro di cui all'art. 137, d.lgs. n. 206 del 2005, deduceva l'illegittimità del diniego tacito silenzio-rifiuto e del diniego opposti alla propria richiesta di accesso e la violazione degli artt. 3 e 5, d.lgs. n. 206 del 2005. Precisava, altresì, che la richiesta era stata inviata correttamente, non

esistendo nella specie la necessità di autenticazione della firma poiché l'istanza non inerisce a dati personalissimi.

Le amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.

Osserva il Collegio che nella fattispecie in esame, la richiesta di accesso riguarda le informazioni ambientali, specificamente disciplinate dal d.lgs. n. 195 del 2005.

Come precisato dalla costante giurisprudenza "La normativa europea è stata recepita dal D.lgs. 19 agosto 2005 n. 195, che all'art. 3 comma 1 riconosce il diritto di accesso a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Ne risulta una radicale semplificazione della procedura di accesso e un corrispondente rafforzamento della natura pubblica delle informazioni ambientali. Il favore per l'accesso è incrementato anche sotto il profilo qualitativo, in quanto non riguarda solo l'acquisizione delle informazioni ambientali ma si estende (v. commi 3, 6 e 7) alla leggibilità e alla comprensione delle stesse imponendo un obbligo aggravato di trasparenza in capo alle autorità pubbliche" (v. TAR Lazio Sez. III 16 giugno 2006 n. 4767 e TAR Lombardia Brescia, sez. I, 18 ottobre 2008, n. 1339).

Ne consegue che il ricorso è fondato, dovendosi riconoscere l'illegittimità del silenzio serbato dalla AUSL e dall'Istituto zooprofilattico nonché del diniego opposto dalla Regione Lazio per violazione della normativa interna di recepimento di quella comunitaria in ordine alla disciplina delle informative ambientali.

Deve, invece, darsi atto della mancanza di competenza da parte dell'ARPA come da questa segnalato.

Né può ritenersi che la Regione abbia idoneamente risposto all'istanza, attraverso la menzionata nota con cui si rilevava la mancanza di autenticazione della domanda, poiché nella specie la richiesta di informazioni non risulta relativa a dati personalissimi per i quali risultava necessaria la tutela della sfera privata del

richiedente/destinatario dell'informazione e la sua corrispondenza con l'interessato.

In ogni caso, anche ove la Regione avesse ritenuto necessaria una diversa formulazione della domanda avrebbe potuto, in attuazione dei principi di leale collaborazione, buona amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa, tenere un comportamento adeguato a garantire la conoscenza delle informazioni richieste.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del silenzio e del diniego in contestazione e contestuale ordine alla Regione Lazio ed all'Istituto zooprofilattico della Regione stessa, nonché alla AUSL Roma F, ciascuno per quanto di competenza, di consentire l'accesso ai documenti ed alle informazioni richieste entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il silenzio ed il diniego impugnati e ordina alla Regione Lazio, all'Istituto zooprofilattico della Regione stessa nonché alla AUSL Roma F, ciascuno per quanto di propria competenza, di consentire l'accesso ai documenti ed alle informazioni richiesti nel termine di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/01/2012 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)